



**CITTA' DI NOVI LIGURE**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO  
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 in data 31/03/2025.

**TITOLO I**  
**PARCO TRADIZIONALE**  
**Norme generali**

**Art. 1 - Origine e scopo del Regolamento**

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri e di attività similari, sono effettuate a norma del presente Regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'art. 9 della L. 18/03/1968, n. 337.

**Art. 2 - Destinazione delle aree**

1. La concessione delle aree per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante è rilasciata direttamente dal Comune ad ogni singolo esercente in possesso dei requisiti previsti dagli articoli successivi.
2. Dette concessioni vengono rilasciate in aree preventivamente individuate dall'Amministrazione Comunale con specifico atto di Giunta.
3. Per "Parco Tradizionale" si intende il Parco Divertimenti in occasione della Fiera di Santa Caterina che in linea di massima viene installato nella nostra Città nel periodo dal 1 al 25 novembre di ogni anno. Gli operatori avranno a disposizione i giorni antecedenti e susseguenti il precitato periodo in numero fissato tramite concessione.

**Art. 3 - Concessione delle aree**

1. Il rilascio della concessione dell'area per l'installazione del Parco Tradizionale è disposto dal responsabile del procedimento competente previo parere della Commissione Consultiva di cui al successivo art. 15 ed è subordinato al pagamento del canone unico patrimoniale ed all'adempimento di tutte le prescrizioni imposte dal presente Regolamento.
2. La sola concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del R.D. 773/31 (TULPS).

**Art. 4 - Aree private**

1. Qualora aree private, non recintate e comunque soggette ad uso pubblico siano messe a disposizione per attività dello spettacolo viaggiante, sono considerate aree pubbliche a tutti gli effetti e soggette alla disciplina del presente Regolamento. Negli altri casi, tranne che per il pagamento dell'occupazione suolo pubblico, valgono comunque dette disposizioni.

**Art. 5 - Durata della manifestazione**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune con determina dirigenziale, sentita la Giunta Comunale indica le date di inizio, la durata ed il luogo di ogni singola attività di spettacolo viaggiante, che devono essere tassativamente rispettate.

**Art. 6 - Divieto di occupazione aree prima della concessione**

1. Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente Regolamento prima di aver ottenuto la concessione e l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa di cui al successivo art.35 con l'obbligo di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.
2. L'Amministrazione Comunale determinerà inoltre l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da uno a tre anni, con il conseguente azzeramento del punteggio di anzianità.

#### **Art. 7 - Riconsegna delle aree**

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica od alterazione alle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario al termine della concessione, dovrà lasciare l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui gli era stata consegnata.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa di cui al successivo art.35.
4. Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.
5. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente il Comune provvederà a far eseguire i lavori a spese del concessionario. In tal caso sarà inoltre applicata la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 6.

#### **Art. 8 - Revoca della concessione**

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area data in concessione.
2. La revoca suddetta da diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
3. È sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.
4. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge.

#### **Art. 9 - Decadenza della concessione**

1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data obbligatoriamente fissata ai sensi del precedente art. 5 ed indicata nell'avviso di concessione o nella concessione stessa, la concessione decade e l'area potrà essere assegnata ad altri aventi diritto. Il titolare della concessione subisce l'azzeramento del punteggio di anzianità acquisito ai sensi dell'art. 14.

### **Art. 10 - Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni**

1. La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberatorio
2. L'arrivo in tali località da parte dei concessionari è consentito sette giorni prima della data di inizio del Parco, stabilita ai sensi del precedente art. 5.
3. Le aree dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine di durata del Parco, salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale per giustificati motivi.

### **Art. 11 - Raccolta rifiuti, allacciamento acqua e elettricità**

1. I titolari sono tenuti ad allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti utilizzando i contenitori forniti dal gestore del servizio di raccolta rifiuti. La richiesta dei contenitori è a carico degli operatori stessi.
2. Le località di cui al precedente articolo saranno dotate di prese di allacciamento acqua potabile.
3. Le spese di allacciamento elettrico ed i consumi sono a carico dei concessionari.

## **TITOLO II**

### **INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

#### **Art. 12 - Presentazione delle domande**

1. Gli esercenti di attività dello spettacolo viaggiante che intendono installare le proprie attrazioni nel Parco Tradizionale, devono fare domanda al Sindaco almeno 60 giorni prima del periodo di inizio dello stesso.
2. La domanda in bollo deve contenere:
  - a) generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché il recapito postale e numero telefonico, codice fiscale, indirizzo PEC e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
  - b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;
  - c) denominazione esatta dell'attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68.
  - d) misure esatte ed ingombro dell'attrazione e strutture ad essa connesse, comprensive di qualunque sporgenza;
  - e) dimensioni d'ingombro massimo delle carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e dei carri destinati al trasporto e/o traino delle attrezzature, compreso il numero di targa dei mezzi, se si richiede un'area pubblica per lo stazionamento.
3. In caso di prima domanda o "novità" è obbligatorio allegare la fotografia dell'attrazione. La mancanza della fotografia dell'attrazione sarà motivo di esclusione.
4. All'istanza vanno allegati:

- a) fotografia dell'attrazione (se diversa da quella della precedente) e sempre obbligatorio per i casi di prima domanda di partecipazione al Parco Tradizionale o di "Novità".
- b) copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
- c) codice identificativo dell'attrazione ai sensi del D.M. 18.05.2007
- d) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità;

### **Art.13 - Formazione della graduatoria di anzianità per la concessione delle aree**

1. Gli operatori che chiedono di installare le loro attrazioni sull'area del Parco Tradizionale, vengono iscritti in un'apposita graduatoria generale di anzianità, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati nell'articolo seguente.
2. L'inserimento in detta graduatoria è fatto d'Ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso dell'area.
3. La graduatoria viene convalidata ed aggiornata di anno in anno in sede di riunione della Commissione di cui al successivo art.15.

### **Art.14 - Criteri per la formazione della graduatoria di anzianità per il Parco Tradizionale**

1. Gli operatori che intendano installare le loro attrazioni all'interno del Parco dovranno presentare almeno 60 giorni prima dell'apertura del complesso apposita domanda. Non potranno essere ammesse le domande pervenute fuori termine. In caso di spedizione a mezzo posta, farà fede il timbro postale.
2. Coloro che presentano domanda fuori termine sono esclusi dall'assegnazione dell'area per l'edizione in corso, ma non perdono il punteggio acquisito in graduatoria.
3. L'Ufficio, predispone una graduatoria per ciascuna categoria di attrazione prevista dall'art 17, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) anzianità di presenza al Parco: punti 10 per ogni anno.
  - b) anzianità di domanda continuativa per la medesima attrazione: punti 2 per ogni anno
  - c) anzianità di frequenza con la medesima attrazione punti 1 per ogni anno
4. L'ufficio di competenza assegna le concessioni sulla base delle graduatorie di cui al precedente articolo.
5. L'interruzione della presentazione della domanda riguardante la medesima attrazione, per due edizioni, comporta la cancellazione dalla graduatoria.

### **Art. 15 - Commissione Consultiva Comunale per il rilascio delle concessioni Composizione e funzionamento**

1. La Commissione Consultiva Comunale competente in materia è così composta:
  - a) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
  - b) un tecnico del settore Lavori Pubblici;
  - c) un funzionario del servizio P.S. Commercio;

- d) un rappresentante per ogni categoria del settore riconosciute a livello nazionale, delegato di volta in volta dalla stessa.
2. Le riunioni devono essere convocate con PEC con almeno quindici giorni di preavviso.
  3. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
  4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale dell'Ufficio competente per materia.
  5. Alle riunioni della Commissione potranno partecipare, in casi eccezionali ed espressamente autorizzati dal Presidente, altre persone senza diritto di voto.
  6. Nel caso in cui siano trattati argomenti riguardanti un componente della Commissione o il coniuge o parenti fino al 4° grado, l'interessato dovrà abbandonare la seduta, non potendo prendere parte alla discussione né alla votazione.
  7. Eventuali membri supplenti appartenenti alle associazioni di categoria del settore devono essere espressamente delegati.
  8. Il parere della Commissione è meramente di tipo consultivo.

#### **Art. 16 - Competenze della Commissione**

1. La Commissione Comunale per il rilascio delle concessioni esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito:
  - a) alla data di inizio e fine del Parco;
  - b) agli orari quotidiani di apertura e chiusura delle attrazioni;
  - c) alla disposizione organica del Parco;
  - d) all'individuazione delle attrazioni aventi carattere di novità.

#### **Art. 17 - Organico del Parco**

1. Per organico del Parco si intende la composizione qualitativa, quantitativa e tipologica del medesimo, comprensiva di attrazioni che assicurino l'equilibrio tra di loro e così pure la massima funzionalità del Parco, compatibilmente allo spazio disponibile.
2. L'organico ottimale del Parco tradizionale è composto dalle seguenti tipologie di attrazioni suddivise per categoria

##### **a) piccole attrazioni a funzionamento semplice:**

- N°1 Tiro in porta
- N°1 Basket
- N°1 Tiro al gettone azionato da ruspe e/o azionato a mano
- N°5 pugnometro (di cui uno destinato al titolare dell'installazione della novità)
- N°1 forza muscolare (se richiesto)

##### **b) piccole attrazioni:**

- N°1 Tiro barattoli
- N°1 Tiro meccanico

- N°1 Tiro ai turaccioli
- N°1 Tiro medaglie
- N°1 Tiro aria compressa
- N°1 Tiro al bersaglio
- N°1 Pesca verticale abilità
- N°1 Rotonda tiri vari
- N°2 Rotonda pesca

**c) medie attrazioni:**

- N°1 Salto trampolino
- N°2 Giostra bambini azionata a motore
- N°1 Giostra miniseggiolini
- N°1 Giostra miniavio
- N°1 Miniscontro
- N°1 Ruota panoramica
- N°1 Autoscontro
- N°1 Simulatore virtuale
- N°1 Labirinto cristalli
- N°1 Castello incantato (ad anni alterni)
- N°1 Mini Tappeto volante (ad anni alterni)

**d) grandi attrazioni:**

- N°1 Apollo 2000
- N°1 Giostra matterhorn
- N°1 Tagadà (ad anni alterni)
- N°1 Pendolo frontale (ad anni alterni)
- N°1 Altalena a barche giganti (ad anni alterni)

3. L'organico ottimale del Parco Tradizionale sarà costituito da una sola attrazione per ogni uno dei tipi previsti dall'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4, L. 337/68 e sarà raggiunto esclusivamente attraverso rinunce o revoche.
4. Vanno in deroga al precedente punto 3) gli inserimenti delle due ditte attualmente soggette a rotazione annuale;
5. Dopo la sistemazione delle abituali attrazioni che compongono l'organico del Parco, per l'assegnazione delle aree residue disponibili è data priorità alle attrazioni definite "novità" – "ripescaggio" ai sensi del successivo art.18.
6. Nell'organico stesso possono essere previste ed incluse le attività "complementari" previste dal successivo art. 26.
7. Le dimensioni di ciascuna attrazione devono essere quelle relative al quadrato o al rettangolo tracciabile intorno all'attrazione in modo da contenerla completamente, compreso i suoi organi in volo. Se la cassa è esterna a questo quadrato o rettangolo, deve essere specificato.

### **Art.18 - Attrazioni Novità – Ripescaggio**

1. Nel Parco Tradizionale viene riservata una superficie per l'installazione di "attrazioni novità e ripescaggio" nel rispetto della composizione dell'organico del Parco stesso. Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non costituiscono mere variazioni e modificazioni di attrazioni esistenti, stante il loro carattere innovativo. Sono considerati "ripescaggi" quelle attrazioni che non costituiscono l'organico annuale del Parco, e che sono già state installate almeno una volta in occasione del Parco Tradizionale di Santa Caterina.
2. Qualora venisse a ridursi, per qualsivoglia ragione, l'intera area disponibile, detta riserva viene meno.
3. Per la concessione di tale area, sulla base di preventive valutazioni, l'ufficio P.S Commercio può consultare la Commissione di cui al precedente art. 15 per l'individuazione delle "attrazioni novità" maggiormente idonee alla valorizzazione del Parco.
4. L'assegnazione è di tipo "una tantum". Tale attrazione potrà essere considerata "ripescaggio" una volta trascorsi almeno cinque anni dalla precedente assegnazione;
5. In caso di ripescaggio di un'attrazione che è già stata presente al Parco Tradizionale verranno adottati i seguenti criteri, nell'ordine indicato:
  - a) Partecipazione al Parco meno recente;
  - b) Punteggio in graduatoria;
6. Il titolare di attrazione "novità" che abbia notizia dell'assegnazione dovrà prendere visione dell'area assegnata e effettuare il versamento presso gli Uffici Comunali competenti di un deposito cauzionale infruttifero di € 1.500,00.
7. La mancata occupazione, rinuncia o nel caso che non vengano rispettate le norme indicate dal presente regolamento, senza eccezione alcuna, non dà diritto alla restituzione del deposito cauzionario.
8. La Commissione di cui all'art. 15 deve individuare, nell'ambito delle attrazioni "novità", un'attrazione di riserva.
9. In assenza di domande riguardanti "novità", un'attrazione che abbia già partecipato al Parco come novità potrà essere riammessa, spazio permettendo, quale "ripescaggio" fermo restando il disposto di cui al punto 4.

### **Art. 19 - Sostituzione dell'attrazione - Ampliamento**

1. L'esercente può richiedere il cambio di attrazione.
2. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15 consente tale sostituzione con altra previa la verifica di compatibilità con l'organico del Parco, con le superfici disponibili e fatti salvi i diritti di terzi.
3. La sostituzione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata, mantenendo l'anzianità maturata.

4. L'esercente può richiedere l'ampliamento dell'attrazione.
5. Le richieste di cambio attrazione dovranno essere corredate da materiale fotografico, le quali saranno valutate dall'ufficio competente.

#### **Art. 20 - Sostituzione temporanea dell'attrazione**

1. Qualora a causa di comprovati sinistri od eventi di forza maggiore debitamente documentati non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, è consentita la sostituzione per l'edizione in corso con un'attrazione della medesima categoria e tipologia, anche di proprietà di terzi e con dimensioni compatibili con lo spazio disponibile.
2. La richiesta di sostituzione deve essere inoltrata all'atto di presentazione della domanda e non oltre i quindici giorni antecedenti all'apertura del parco divertimenti.

#### **Art. 21 - Assenze giustificate**

1. L'operatore che, pur se inserito in organico, intende rinunciare alla partecipazione al Luna Park per l'anno di riferimento è tenuto a comunicarlo entro il 31 ottobre.
2. La rinuncia dopo il 31 ottobre è ammessa solo nei seguenti casi:
  - a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
  - b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
  - c) guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
3. Se la rinuncia avviene senza giustificato motivo è inibita la partecipazione al Luna Park per l'anno successivo.
4. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.
5. È consentita la richiesta di un anno di aspettativa, una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione. La richiesta di aspettativa deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio del Parco Tradizionale.
6. Nel caso di richiesta di aspettativa, non verrà assegnato nessun punteggio per l'edizione in corso.

#### **Art.22 - Gestione dell'attrazione**

1. Il titolare dell'attrazione di spettacolo viaggiante per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ex art. 68-80 T.U.L.P.S. può gestirla direttamente o a mezzo di rappresentante/i espressamente nominato/i per scritto nella domanda di partecipazione e con l'assenso scritto da parte del/i delegato/i. È tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione. La variazione dei rappresentanti deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

2. Il titolare dell'attrazione, dandone comunicazione al competente Ufficio, può essere temporaneamente sostituito o coadiuvato dal coniuge o da parente o affine che non sia titolare di altra autorizzazione per lo stesso Parco.
3. È vietata ogni forma di subconcessione delle aree. Le eventuali violazioni di questo articolo comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal Parco per i cinque anni successivi con la conseguente perdita di punteggio.
4. È ammessa la rappresentanza nei termini contenuti nel Decreto Ministeriale del 18/05/2007 (art. 2, lett. f).

### **Art.23 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose, indipendentemente dalla concessione rilasciata.
2. È fatto divieto di smontare parti sostanziali dell'attrazione prima del termine della manifestazione.
3. I titolari della concessione sono tenuti:
  - a) a ritirare la concessione e l'autorizzazione all'installazione dell'attrazione;
  - b) a rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
  - c) ad osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartiti dai competenti Uffici Comunali;
  - d) a non installare attrazioni o giochi non autorizzati;
  - e) a mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le abitazioni ed i mezzi di trasporto;
  - f) a provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni e allo smaltimento dei rifiuti solidi;
  - g) ad esporre in modo chiaro e ben visibile il cartellino dei prezzi dell'attrazione;
  - h) a rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione di suoni.
4. L'inosservanza delle prescrizioni comporta l'immediata sospensione dell'attività, l'allontanamento dal Parco e l'esclusione per l'edizione dell'anno immediatamente successivo, con il conseguente azzeramento del punteggio, fatte salve le sanzioni ordinarie e le previsioni di legge nel caso che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo o penale.

### **Art.24 - Subingresso nella titolarità dell'azienda**

1. Il trasferimento dell'azienda *mortis causa* o per atto tra vivi, comporta altresì il trasferimento dei titoli di priorità nelle assegnazioni delle aree posseduti dal dante causa.
2. Nell'ambito del presente Regolamento e ai soli fini del riconoscimento dei punteggi determinanti i titoli di priorità, il trasferimento *mortis causa* deve essere comprovato mediante integrazione della domanda con certificato di morte del *de cuius* e atto o dichiarazione di successione e, ove ricorrano le ipotesi, con atti di divisione o di rinuncia dei coeredi. Il trasferimento per donazione deve essere comprovato da atto di donazione, il trasferimento per cessione da atto di cessione.

3. Si ritengono altresì validi ai fini del trasferimento dei titoli di priorità nell'ambito del presente Regolamento i trasferimenti di ramo d'azienda, sempre in dipendenza dei casi previsti dal precedente comma 1 e comprovati come stabilito nel comma 2. In caso di trasferimento di ramo d'azienda l'atto successorio, di donazione o di cessione, deve indicare senza equivoci l'attrazione o le attrazioni costituenti il ramo d'azienda trasferito, oltre che il complesso dei beni e attrezzature di pertinenza. Ricorrendo tutte le dette condizioni i titoli di priorità correlati alle diverse attrazioni possono essere trasferiti separatamente.
4. Nel caso di scioglimento di società il punteggio di anzianità maturato deve essere conferito ad un solo componente della stessa individuato nell'atto notarile.

#### **Art.25 - Attività complementari**

1. Nel Parco Tradizionale o nelle sue immediate adiacenze, può essere concessa l'autorizzazione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relativamente alla vendita di prodotti alimentari e alla somministrazione di alimenti e bevande ed altri articoli da fiera.
2. L'attività di vendita deve essere svolta in conformità con le disposizioni di Legge che disciplinano il Commercio su Aree Pubbliche nonché con quelle igienico-sanitarie.
3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per lo spazio concesso, nei giorni ed orari di apertura del Parco e può essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse o di abuso.

### **TITOLO III**

#### **ATTRAZIONI MINORI**

##### **Art. 26 - Definizione**

1. Per attrazioni minori si intendono quelle attività dello spettacolo viaggiante che non costituiscono il Parco Tradizionale di cui all'art. 2 comma 3 e che risultano installate in numero superiore ad uno fino al massimo di tre.
2. Per tali complessi valgono le norme di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
3. Possono essere autorizzate in qualunque periodo dell'anno purché non in coincidenza con il Parco Tradizionale e per tutta la sua durata.

##### **Art. 27 - Domande di partecipazione**

1. Gli esercenti di attività dello spettacolo viaggiante che intendono installare le proprie attrazioni minori, devono fare domanda al Sindaco almeno 60 giorni prima del periodo di inizio dello stesso.
2. La domanda in bollo deve contenere:
  - a) generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché il recapito postale e numero telefonico, codice fiscale, indirizzo PEC e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;

- b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;
- c) denominazione esatta dell'attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68.
- d) misure esatte ed ingombro dell'attrazione e strutture ad essa connesse, comprensive di qualunque sporgenza; e. dimensioni d'ingombro massimo delle carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e dei carri destinati al trasporto e/o traino delle attrezzature, compreso il numero di targa dei mezzi, se si richiede un'area pubblica per lo stazionamento.

3. All'istanza vanno allegati:

- a) fotografia dell'attrazione (se diversa da quella della precedente)
- b) copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
- c) codice identificativo dell'attrazione ai sensi del D.M. 18.05.2007
- d) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità;

4. Le domande presentate verranno esaminate in rapporto alla disponibilità complessiva dell'area. In caso di manifestazioni l'Amministrazione Comunale si riserva l'individuazione di altre aree idonee alla collocazione.

5. Il periodo di esercizio dell'attività e la sua durata vengono stabiliti discrezionalmente dalla Amministrazione Comunale.

## **TITOLO IV SPETTACOLI CIRCENSI E SIMILARI**

### **Art. 28 - Domanda di assegnazione dell'area in concessione**

1. Gli esercenti di attività dello spettacolo viaggiante che intendono installare le proprie attività, devono fare domanda al Sindaco almeno 60 giorni prima del periodo di inizio dello stesso.

2. La domanda in bollo deve contenere:

- a) generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché il recapito postale e numero telefonico, codice fiscale, indirizzo PEC e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
- b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;
- c) denominazione esatta dell'attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68.
- d) misure esatte ed ingombro dell'attrazione e strutture ad essa connesse, comprensive di qualunque sporgenza;
- e) dimensioni d'ingombro massimo delle carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e dei carri destinati al trasporto e/o traino delle attrezzature, compreso il numero di targa dei mezzi, se si richiede un'area pubblica per lo stazionamento.
- f) periodo di permanenza (si intende comprensivo del tempo necessario per il montaggio, lo sgombero ed il ripristino dell'area).

3. All'istanza vanno allegati:

- a) fotografia dell'attrazione (se diversa da quella della precedente);

- b) copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
- c) documentazione riguardante gli aspetti tecnici della struttura impiegata e dell'impianto elettrico;
- d) copia fotostatica della licenza di spettacolo viaggiante di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.

### **Art. 29 - Assegnazione in concessione**

1. La concessione viene assegnata con atto formale che indica l'area, lo spazio, la durata e le condizioni stabilite, queste ultime a titolo non preclusivo di condizioni diverse, le quali si rendessero necessarie od opportune per motivi di pubblico interesse, fermi restando i poteri prescrittivi e dispositivi del Comune.
2. L'efficacia della concessione è condizionata alla presentazione nei termini comunicati al richiedente, di fidejussione bancaria, assicurativa o cauzione di un importo pari a 1500,00 € a favore del Comune di Novi Ligure, quale cauzione.
3. Nel caso di due domande riguardanti lo stesso periodo, la priorità è data alla domanda protocollata per prima. Qualora l'occupazione non avesse luogo l'attrazione sarà esclusa dalla concessione per i ventiquattro mesi successivi calcolati dalla data di protocollo della richiesta.
4. Non possono essere rilasciate concessioni per le attività di cui al presente titolo se non a distanza di almeno trenta giorni l'una dall'altra, fermo restando quanto stabilito nel precedente Art. 27 e non in coincidenza con il Parco Tradizionale e per tutta la sua durata.

### **Art. 30 - Concessione in aree private**

1. Anche l'esercizio di attività connesse agli spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto al nulla osta dell'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente Regolamento e previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata.

### **Art. 31 - Obblighi del concessionario**

1. Salvo ed impregiudicato quanto previsto all'Art. 31 comma 2, è fatto obbligo al responsabile dell'attrazione di:
  - a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze;
  - b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo e di altri organi competenti;
  - c) osservare integralmente le disposizioni scritte o verbali impartite dall'autorità amministrativa anche in riferimento alla precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;
  - d) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia, disinfestazione e disinfezione dell'area a fine attività;

### **Art. 32 - Attività di vigilanza**

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme del presente regolamento.

### **Art. 33 - Tutela delle specie animali**

1. Nell'ambito del territorio Comunale valgono le disposizioni contenute nel "Regolamento Comunale per il benessere e la tutela degli animali da affezione" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 25.07.2005 (si richiama nello specifico l'art.16 comma 3 di detto Regolamento)
2. Gli animali impiegati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o atti crudeli né essere costretti a compiere attività innaturali rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie in maniera tale da non arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico.
3. Ove occorra l'Amministrazione potrà formulare specifiche prescrizioni al fine di assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo, facendo anche ricorso ai competenti organismi per il controllo e la vigilanza.
4. In ogni caso le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

### **Art. 34 - Sanzioni e Provvedimenti**

1. L'inosservanza alle prescrizioni previste dal presente regolamento e non espressamente sanzionate da altre norme del settore, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali per un importo pari a € 250,00.
2. Di prevedere che il pagamento delle somme sopra determinate possa essere effettuato, oltre che in via breve, a mano degli agenti accertatori anche entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o se questa non vi è stata dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
3. L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare provvedimenti amministrativi consistenti in:
  - revoca della concessione in atto;
  - esclusione del trasgressore, fino ad un massimo di anni cinque, dall'assegnazione di aree nel territorio comunale.
4. Nei casi di recidiva, di inosservanza o casi di particolare gravità, il Dirigente competente può disporre l'allontanamento dell'attrazione e/o l'esclusione del titolare da future edizioni o dal rilascio di nuove concessioni.

### **Art. 35 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili alle fattispecie previste dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento troverà applicazione dopo le approvazioni e pubblicazioni di Legge.
3. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra norma regolamentare precedente.